

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

REGOLAMENTO

DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI

DI PROTEZIONE CIVILE

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 15 del 4.7.2011

INDICE

art. 1	Finalita'	pag. 2
art. 2	Criteri di ammissione	pag. 2
art. 3	Organi ed organizzazione delle attivita' comunali	pag. 2
art. 4	Modalità di partecipazione	pag. 3
art. 5	Materiali in dotazione	pag. 4
art. 6	Benefici del volontario	pag. 4
art. 7	Certificazione	pag. 5
art. 8	Cancellazione dall'elenco comunale	pag. 5
art. 9	Restituzione delle dotazioni	pag. 5
art. 10	Rispetto del regolamento	pag. 5
art. 11	Norma transitoria	pag. 5

Art.1 - Finalità

Ai sensi della Legge Regionale n° 64 del 31.12.1986 le squadre di Protezione Civile sono rese obbligatorie a livello comunale e sono organizzate in strutture che operano sul territorio regionale per garantire l'incolumità della popolazione, dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi. Oltre al soccorso e al ripristino a seguito dell'emergenza, la Protezione Civile effettua attività di previsione e prevenzione.

L'articolo 7 della Legge Regionale 64/86 descrive quali sono i compiti della Protezione Civile Comunale, indicando il Comune come l'Ente base dell'organizzazione, al quale si riconosce la responsabilità primaria dell'intervento all'insorgere dell'emergenza.

Al Gruppo Comunale di Protezione Civile possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune (salvo deroghe autorizzate), allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali.

Su richiesta della Direzione Regionale i volontari possono essere impiegati anche in operazioni fuori dal territorio comunale, (e in particolare nella Regione Friuli Venezia Giulia, in Italia e all'estero.)

Art.2 - Criteri di ammissione

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda su carta semplice e nella forma prevista dalle vigenti leggi. L'inserimento nella squadra avverrà dopo l'accettazione della stessa da parte del Sindaco ed a seguito di delibera della Giunta Comunale.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 1 febbraio 1990, n.045/Pres.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario in tutte le attività di protezione civile.

Art.3 - Organi e organizzazione delle attività comunali

La struttura del gruppo comunale di Protezione Civile prevede le seguenti figure:

- **Sindaco:** è il responsabile unico del gruppo.
- **Coordinatore:** viene nominato dal Sindaco ed ha la responsabilità di coordinare tutte le attività del gruppo relativamente all'organizzazione operativa, logistica e a tutte le altre attività collaterali; in sua assenza le veci sono svolte dal vice coordinatore. In mancanza di quest'ultimo il coordinatore propone al Sindaco il nome di un suo sostituto.
- **Responsabile Comunale:** responsabile area servizi tecnici esterni, preposto all'ufficio Protezione Civile

- **Capo/i squadra:** viene e/o vengono nominati dal Sindaco, su proposta del coordinatore e, in assenza del coordinatore, è il diretto responsabile del personale che compone la squadra e dell'attrezzatura in dotazione durante le fasi operative degli interventi, fermo restando il rapporto funzionale con il coordinatore del gruppo comunale.
- **Volontari:** esercitano le attività di protezione civile in stretta osservanza delle indicazioni del coordinatore e del caposquadra anche assumendo ruoli specifici qualora previsti dall'organizzazione della squadra.

Il coordinatore, il caposquadra e i volontari sono addestrati a cura della Direzione Regionale della Protezione Civile, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, e da Enti ed organismi, anche dello Stato, previa opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono. L'addestramento inoltre viene effettuato mediante attività organizzate dal gruppo.

L'organizzazione viene definita attraverso riunioni periodiche del coordinatore e del caposquadra e può essere allargata ad altri componenti il gruppo. L'intero gruppo dovrà essere convocato almeno una volta all'anno.

Art.4 - Modalità di partecipazione

Su attivazione delle competenti autorità regionali o dal Sindaco, al volontario è fatto obbligo di partecipare alle seguenti attività:

- operazioni in emergenza;
- attività di esercitazione, addestrativi e riunioni organizzative;
- attività collaterali quali cerimonie, rappresentanze, raduni, ecc...

I volontari possono svolgere attività di collaborazione e supporto a manifestazioni e ad attività associative locali qualora richieste all'Amministrazione Comunale e da questa ritenute opportune o proposte direttamente dal Comune.

Tale partecipazione dovrà essere realizzata con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

L'inizio e il termine di ogni attività di Protezione Civile deve essere immediatamente comunicata alla S.O.R.

Durante le emergenze nel Comune il gruppo di volontari, su ordine del Sindaco potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto. Di tali interventi in emergenza dovrà essere tempestivamente informata la Sala Operativa Regionale (SOR) della Protezione Civile.

I volontari potranno effettuare interventi fuori dal proprio territorio su richiesta telefonica (o sms) da parte della SOR. In questo caso il coordinatore organizzerà la squadra di intervento, previa autorizzazione del Sindaco.

I volontari non possono svolgere nelle vesti di Protezione Civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

I volontari non possono partecipare a nessun tipo di attività se non adeguatamente formati.

Art.5 - Materiali in dotazione

Tutti, coordinatore, capi squadra e volontari sono responsabili del buon uso, delle attrezzature e/o dei mezzi in dotazione al gruppo, mantenendo sempre in buona efficienza gli stessi, segnalando eventuali particolari in modo da garantire il corretto e pronto utilizzo per situazioni di emergenza.

E' fatto esplicito divieto di utilizzare mezzi e/o attrezzature per finalità diverse da quelle previste ed autorizzate, salvo specifica richiesta con conseguente autorizzazione da parte del Sindaco.

Ogni volontario è responsabile del proprio equipaggiamento individuale anche in caso di perdita di tutta o parte della dotazione personale.

Art. 6 Benefici del volontario

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n° 63 del 21.09.1994 nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dalla Direzione Regionale di Protezione Civile i seguenti benefici:

a) **mantenimento del posto di lavoro:** al volontario impiegato in attività di addestramento o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

b) **mantenimento del trattamento economico e previdenziale:** al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

c) **copertura assicurativa:** i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dalla Direzione Regionale di Protezione Civile; Il Comune provvede a fornire idonea copertura assicurativa per gli interventi menzionati all'articolo 4.

d) **rimborso delle spese sostenute:** al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante attività d'addestramento o negli interventi debitamente autorizzati dalla Direzione regionale di protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore.

Art. 7 Certificazione

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente articolo, il Sindaco, dopo le comunicazioni relative all'impiego del gruppo di volontari comunali impiegati per l'emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente approvata, provvederà a certificare con nota alla Direzione Regionale di Protezione Civile i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.

Art. 8 - Cancellazione dall'elenco comunale

La cancellazione dell'elenco comunale dei volontari di protezione Civile potrà avvenire per i seguenti motivi:

- a) **dimissioni volontarie**, previa lettera scritta e motivata indirizzata al Sindaco.
- b) **cancellazione d'autorità**, da parte del Sindaco, sentito il parere del coordinatore per gravi motivi quali:
 - comportamenti gravemente scorretti e lesivi della dignità e del buon nome del gruppo;
 - atteggiamenti prolungati nel tempo che compromettono la serenità e l'unità d'azione del gruppo o che vadano ad incrinare il rapporto di fiducia fra volontari o tra questi e gli organi apicali;
 - mancata partecipazione, senza giustificazioni, alle attività previste per periodi che superino i dodici mesi;
 - uso di sostanze alcoliche durante il servizio;
 - uso di stupefacenti durante il servizio;
 - promulgare propaganda politica durante il servizio.

Il volontario oggetto di provvedimento disciplinare di espulsione può presentare argomentazioni a sua tutela e difesa al Sindaco.

Art.9 - Restituzione delle dotazioni

Il volontario che non fa più parte del gruppo di Protezione Civile Comunale deve restituire pulito e completo al coordinatore, l'intero equipaggiamento datogli in dotazione. Qualora, all'atto della restituzione tale materiale dovesse mancare o essere rovinato in forma irreparabile (salvo la normale usura), verrà addebitato al volontario stesso. Qualora il volontario non restituisse l'equipaggiamento, l'Amministrazione Comunale provvederà secondo quanto previsto dalle leggi e norme in vigore a recuperare i costi dell'intero equipaggiamento.

Art.10 - Rispetto del regolamento

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art.11 - Norma transitoria

L'appartenenza al gruppo è subordinata all'accettazione del presente regolamento in tutti i suoi articoli e al rispetto di tutte le norme vigenti in materia.